

Verbale n. 30 del 6 dicembre 2022



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

OGGETTO: Parere del Revisore Unico in merito alla ricognizione delle partecipazioni societarie

IL REVISORE UNICO DEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE

La sottoscritta Rag. Cosima Diele, nominato revisore ai sensi D.Lgs. 18/08/2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con la deliberazione di Consiglio Comunale N. 47 del 28/07/2021, ha esaminato la documentazione inviata dal Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari per l'espressione del parere di propria competenza.

Premesso che:

L'articolo 24 del decreto legislativo 175/2016, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ha imposto agli organi consiliari degli enti locali la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, entro il mese di settembre 2017;

Completata la revisione straordinaria, una tantum, le pubbliche amministrazioni devono provvedere alla revisione ordinaria o, meglio, alla "razionalizzazione periodica" delle partecipazioni prevista dall'art. 20 del T.U.S.P.;

Il comma 11 dell'articolo 26 del T.U.S.P., infatti, stabilisce che "alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si [proceda] a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

L'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 testualmente prevede che, ferma la revisione straordinaria del 2017, le amministrazioni pubbliche debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

Quindi, se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

In sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

o delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

o delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

o nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

o nel caso vi sia la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

il T.U.S.P. prevede anche la dismissione delle partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro. Per esattezza, limiti ed anni

di riferimento sono:

o per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016- 2018), il fatturato medio è di 500.000 euro annui (così come nel 2017);

o il limite di un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017- 2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del T.U.S.P.).

L'articolo 20, infine, vieta le “*partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti*”. L'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del T.U.S.P. (2017- 2021)

RILEVATO

Che i provvedimenti assunti, ai sensi del comma 1 dell'art. 20, devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Che per effetto dell'art. 24 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (rinnovato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017), il Comune di Pregnana Milanese ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie;

Che la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “*Piano operativo di razionalizzazione del 2015*” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Che completata la revisione straordinaria del 2015 e quella del 2017 il Comune di Pregnana Milanese ha provveduto alla revisione ordinaria o, meglio, alla “*razionalizzazione periodica*” delle partecipazioni prevista dall'art. 20 del TUEL al 31 dicembre 2017 con Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- o numero 47 del 29.10.2018;
- o numero 61 del 11.12.2019;
- o numero 47 del 27.11.2020;
- o numero 70 del 20.12.2021.

Che entro il 31 dicembre 2022 dovrà essere assunta la deliberazione approvativa del piano di razionalizzazione 2022, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021;

Che è stato effettuato l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pregnana Milanese al 31/12/2021 e che non ricorrono i presupposti previsti dal comma 2 del predetto art. 20 T.U.S.P., pertanto il Comune di Pregnana Milanese non è tenuto ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette, fatti salvi gli interventi di razionalizzazione in corso ad opera della C.I.M.E.P;

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione della delibera sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, raccomandando altresì che venga effettuata una costante opera di monitoraggio delle azioni previste nel piano e vengano adottati, ove dovuti, i necessari od opportuni correttivi.

Il Revisore Unico
(Rag. Cosima Diele)



